

Deliberazione della Giunta Regionale 6 ottobre 2025, n. 4-1637

Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 e s.m.i., articolo 11 - Regolamento n. 8/R del 20 settembre 2011 e s.m.i., articolo 11 - D.G.R. n. 27-3480/2016. Piano di Gestione Forestale di proprietà pubbliche e private in gestione del privato Ledoga S.r.l. - capofila del progetto "Castan.Net" 2025-2041. Approvazione.



Seduta N° 109

Adunanza 06 OTTOBRE 2025

Il giorno 06 del mese di ottobre duemilaventicinque alle ore 10:10 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino con l'intervento di Elena Chiorino Presidente e degli Assessori Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Paolo BONGIOANNI - Federico RIBOLDI

DGR 4-1637/2025/XII

OGGETTO:

Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 e s.m.i., articolo 11 - Regolamento n. 8/R del 20 settembre 2011 e s.m.i., articolo 11 - D.G.R. n. 27-3480/2016. Piano di Gestione Forestale di proprietà pubbliche e private in gestione del privato Ledoga S.r.l. - capofila del progetto "Castan.Net" 2025-2041. Approvazione.

A relazione di: Gallo

Premesso che:

1) il D.lgs. n. 34 del 3 aprile 2018 (Testo unico in materie di foreste e filiere forestali) all'articolo 6, comma 6 indica che le Regioni, in attuazione dei Programmi forestali regionali di cui al comma 2 e coordinatamente con i piani forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3, ove esistenti, promuovono, per le proprietà pubbliche e private, la redazione di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, quali strumenti indispensabili a garantire la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva delle risorse forestali;

2) la l.r. n. 4 del 10 febbraio 2009, così come modificata da ultimo dalla l.r. n. 3 del 9 marzo 2023 di riordino dell'ordinamento regionale, al fine di realizzare una razionale gestione del patrimonio forestale che tenga conto dei diversi aspetti ambientali connessi alla presenza del bosco sul territorio prevede:

- all'articolo 9, la definizione di un quadro strategico e strutturale all'interno del quale sono individuati gli obiettivi e le strategie da perseguire dato dal Programma Forestale Regionale (PFR), precedentemente denominato Piano Forestale Regionale;
- all'articolo 11 la programmazione e la gestione degli interventi selvicolturali attraverso lo

strumento del Piano di Gestione Forestale (PGF) o strumenti equivalenti, precedentemente denominato Piano Forestale Aziendale (PFA), redatti su iniziativa del proprietario o del soggetto gestore e da approvarsi da parte della Giunta Regionale; Il comma 4 stabilisce che l'approvazione del PGF e dello strumento equivalente costituisce autorizzazione agli interventi selvicolturali previsti dallo stesso e che la realizzazione di tali interventi è soggetta alla comunicazione semplice di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) della medesima legge regionale;

3) l'articolo 45 della sopra citata l.r. 3/2023 prevede che, fino all'approvazione del provvedimento che definisce le indicazioni tecnico-metodologiche per l'elaborazione, l'attuazione e la verifica dei PGF e degli strumenti equivalenti di cui all'articolo 8, comma 3 della l.r. 4/2009, per la redazione del Piano di Gestione Forestale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2 della l.r. 4/2009 nel testo vigente fino all'entrata in vigore della l.r. 3/2023 stessa;

4) il Regolamento n. 8/R del 20 settembre 2011 e s.m.i. (di seguito Regolamento Forestale) indica:
A – al Titolo I, articolo 2, comma 2, lettera a), che possono essere effettuati interventi selvicolturali in deroga al Regolamento stesso quando vengono previsti all'interno dei Piani Forestali Aziendali di cui all'articolo 11 della l.r. n. 4/2009;

B – al Titolo II, capo II, articolo 11, le procedure e le competenze per l'approvazione dei PGF;

C – al Titolo III, le norme per la gestione dei boschi piemontesi;

5) la D.G.R. n. 27-3480 del 13 giugno 2016 ha approvato le indicazioni tecnico-metodologiche per la redazione dei PFA in attuazione dell'articolo 11 comma 2 della l.r. 4/2009 vigente fino all'entrata in vigore della l.r. 3/2023;

6) la D.G.R. n. 8-4583 del 23 gennaio 2017 ha approvato il Piano Forestale Regionale 2017-2027 ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 4/2009 il quale ha tra i suoi obiettivi la facilitazione della programmazione economica attraverso la diffusione della pianificazione forestale aziendale.

Dato atto che, non essendo stato ancora assunto il provvedimento che definisce le indicazioni tecnico-metodologiche per l'elaborazione, l'attuazione e la verifica dei PGF previste dall'articolo 8, comma 3 della l.r. 4/2009, si applicano, come stabilito dall'articolo 45 della sopra citata l.r. 3/2023, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2 della l.r. 4/2009 nel testo vigente fino all'entrata in vigore della l.r. 3/2023, avvenuta il 25 marzo 2023, e le relative indicazioni tecnico-metodologiche per la redazione dei PFA approvate con la D.G.R. n. 27-3480 del 13 giugno 2016.

Tenuto conto che la l.r. n. 19 del 29 giugno 2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità":

- all'articolo 2 istituisce la rete ecologica regionale in conformità alla direttiva 147/2009/CE del Consiglio, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Tale rete è composta, tra le altre aree, dal sistema delle aree protette del Piemonte e dai Siti facenti parte della rete Natura 2000;

- all'articolo 40 prevede che la Giunta regionale disponga, con propria deliberazione, le misure di conservazione necessarie ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie che hanno motivato l'individuazione dei Siti facenti parte della rete Natura 2000. Le "Misure di Conservazione per la tutela della rete Natura 2000 del Piemonte" sono state approvate da ultimo con D.G.R. n. 55-7222 del 12 luglio 2023, allegato E;

- all'articolo 41 prevede che la Regione deleghi la gestione delle aree della rete Natura 2000 agli enti di gestione delle aree naturali protette (EGAP), province o città metropolitana tramite deliberazione della Giunta. I siti non delegati rimangono in gestione diretta al Settore regionale A1601C – Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali;

- all'articolo 43 dispone che gli interventi, le attività ed i progetti suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat e che non sono direttamente connessi e necessari al loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente nelle aree della rete Natura 2000 vengano sottoposti a procedura di valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. 357/1997.

Richiamati:

- 1) il D.lgs. 267/2000 che all'articolo 42, comma 2, lettera b, indica tra le competenze del Consiglio comunale l'assunzione degli atti relativi a piani territoriali ed urbanistici e ai programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione;
- 2) il D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 che all'articolo 6, comma 4, lett. c-bis), esclude dal campo di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica "*i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni*";
- 3) la D.G.R. n. 36-8195 del 11 febbraio 2008 che, ai sensi dell'articolo 10 del D.lgs. 386/2003, ha istituito il Registro regionale dei materiali di base (MB) per la vivaistica forestale, l'elenco e le schede descrittive dei popolamenti forestali contenenti MB, aggiornato da ultimo con D.D. 308/A1614 del 28 aprile 2023 del Settore regionale *Foreste*.

Dato atto, come risulta dall'istruttoria svolta dal Settore *Foreste* della Direzione regionale *Ambiente, Energia e Territorio*, che:

1) con ultima ricezione in data 05 novembre 2024 nota prot. n. 186895, il privato Ledoga S.r.l., con sede in via Torre 7 di San Michele Mondovì (CN), ha trasmesso al Settore *Foreste* gli elaborati costituenti il Piano di Gestione Forestale delle proprietà pubbliche e private in sua gestione nei comuni di Casaleggio Boiro, Castagneto Po, Frabosa Sottana, Fraconalto, Monasterolo Casotto, Pamparato, Quassolo, Roccaforte Mondovì, Tagliolo Monferrato, Torre Mondovì e Voltaggio, in qualità di capofila dell'Associazione Temporanea di Scopo *Castan.Net*, come indicato nel proprio atto costitutivo consegnato al Settore *Foreste* in data 03 aprile 2020, prot. SIAP n. 62479, per la sua approvazione da parte della Giunta Regionale ai sensi dell'art.11 suddetto. Il presente strumento di pianificazione, finanziato dall'Operazione 16.8.1. del PSR 2014/2020 di cui alla D.G.R. 80 – 6272 del 22 dicembre 2017, riguarda le superfici di proprietà comunale e privata in gestione al soggetto capofila di cui sopra, come indicato e descritto nella relazione tecnica di Piano e sottoscritto dai singoli proprietari nelle dichiarazioni agli atti del Settore regionale scrivente di cui al seguente punto 3.

Detto Piano, allegato alla presente deliberazione, è composto da:

- 01 – Relazione tecnica;
- 02 – Elenco particelle catastali;
- 03 – Descrizione particellare;
- 04 – Registro interventi eventi;
- 05 – Studio d'Incidenza ZSC IT1160026 "Faggete di Pamparato, Tana del Forno, Grotta delle Turbiglie e Grotta di Bossea";
- 06 – Studio d'Incidenza ZSC/ZPS IT1180026 "Capanne di Marcarolo";
- 07 – Carta forestale, scala 1:10.000;
- 08 – Carta dei tipi strutturali, scala 1:10.000;
- 09 – Carta degli interventi, priorità e viabilità, scala 1:10.000;
- 10 – Carta delle compartimentazioni, scala 1:10.000;
- 11 – Carta sinottica catastale, scala 1:10.000;
- 12 – Carta delle provvigioni, scala 1:10.000;
- 13 – Documento di progetto preliminare su stima crediti di carbonio;

2) il PGF presentato ed esaminato dal Settore *Foreste* riguarda una superficie complessiva di 453,69

ettari di cui 443,09 ettari boscati i quali per 311,21 ettari risultano a gestione selvicolturale attiva nel periodo di validità del Piano.

Le superfici interessate dal Piano:

A – ricadono per 25,38 ettari nella ZSC IT1160026 “Faggete di Pamparato, Tana del Forno, Grotta delle Turbiglie e Grotta di Bossea” e per 134,32 ettari nella ZSC/ZPS IT1180026 “Capanne di Marcarolo”, rispettivamente in gestione all’EGAP delle Alpi Marittime e all’EGAP dell’Appennino Piemontese.

Il primo ente, con Determinazione dirigenziale n. 27 del 04 febbraio 2025, pervenuta al Settore regionale *Foreste* con nota prot. n. 21283 del 10 febbraio 2025, ha concluso positivamente la fase di *screening* d’incidenza, non prevedendo di procedere alla valutazione appropriata.

Il secondo, con Determinazione dirigenziale n. 326 del 28 novembre 2024 pervenuta al medesimo Settore regionale *Foreste* con nota prot. n. 202083 del 29 novembre 2024, ha espresso parere positivo escludendo possibili incidenze del Piano nei confronti degli habitat e delle specie presenti nel Sito di competenza, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- è vietata la ceduzione della robinia, la quale deve essere rilasciata a tempo indeterminato in funzione della senescenza e sostituzione con le specie autoctone;
- è vietata l’apertura di nuovi tracciati permanenti di viabilità forestale;
- devono essere rispettati gli “Indici di prelievo negli interventi selvicolturali”, come previsti all’art. 13, comma 2 delle suddette MdC;
- devono essere rispettate le “Epoche di intervento”, come previste all’art. 13, comma 4, lett. a), n. VII “tabella del calendario degli interventi e del silenzio selvicolturale” delle suddette MdC;
- dovrà essere garantita l’eliminazione del filare di *Quercus rubra* individuata nella particella 4.1, anche con interventi ripetuti nel tempo;
- nelle fasi di operatività del cantiere, tenuto conto delle caratteristiche dell’area, si dovrà adottare il protocollo di cui alle “Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell’ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale” (Allegato B alla D.G.R. n. 33-5174 del 12 giugno 2017) in relazione alle modalità di prevenzione all’introduzione e diffusione, nonché (se insediate) alle modalità di gestione delle specie esotiche invasive.

Tali prescrizioni indicate dall’Ente di Gestione dell’Appennino Piemontese delle aree protette della Valle Sesia vengono dunque recepite nel PGF in esame in quanto contenute nelle Misure di Conservazione Sito Specifiche (MdC) approvate con D.G.R. n. 6-4745 del 9 marzo 2017;

B – non presentano boschi contenenti MB, così come individuati dalla deliberazione di Giunta regionale vigente relativa ai materiali di base per la vivaistica forestale sopra richiamata;

C – non presentano boschi di protezione diretta come individuati in base ai criteri contenuti nel manuale “Selvicoltura nelle foreste di protezione diretta” della Regione Piemonte indicato nella D.G.R. n. 27-3480 del 13 giugno 2016;

D – non si prevede di effettuare pascolamento in bosco durante il periodo di validità del Piano coerentemente con quanto disciplinato dall’articolo 45 del Regolamento forestale;

E – sono parzialmente gravate da usi civici, in riferimento alle superfici boscate del Comune di Quassolo (TO), per totali 40,8 ettari, come meglio dettagliato al paragrafo 2.8.1.1 della relazione tecnica di Piano.

Su tali superfici boscate gravate da usi civici possono essere realizzati gli interventi previsti in quanto valutati tecnicamente idonei e coerenti con la normativa forestale regionale di riferimento, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni in materia di usi civici di cui alle leggi n. 1766 del 16 giugno 1927 e n. 168 del 20 novembre 1917 e alla legge regionale n. 29 del 02 dicembre 2009;

3) in data 13 giugno 2025, con nota prot. n. 90126, Ledoga S.r.l. ha trasmesso al Settore *Foreste* gli atti di assenso dei proprietari pubblici e di alcuni proprietari privati le cui superfici forestali sono inserite nel Piano oggetto di approvazione come previsto dall’articolo 11, comma 3, del Regolamento forestale. Nella documentazione di cui sopra è compresa la deliberazione n. 13 del 23

aprile 2025 del Consiglio comunale del Comune di Quassolo in quanto il Piano coinvolge 71,30 ettari di superficie appartenente al Comune stesso.

Per le seguenti particelle oggetto di pianificazione non risultano disponibili gli atti di assenso dei proprietari privati:

- Castagneto Po (TO), foglio 1, particelle 13, 17, 18, 53, 77, 78; foglio 19, particelle 18, 25; foglio 20, particelle 11 12 75;
- Fraconalto (AL), foglio 4, particella 7; foglio 1, particelle 68, 70, 147, 158, 160, 286, 416;

4) per i suoi contenuti il PGF ottempera dal punto di vista tecnico a quanto previsto dalla D.G.R. n. 27-3480 del 13 giugno 2016 e in particolare risponde alle indicazioni metodologiche approvate con la deliberazione stessa;

5) il Piano, nelle more dell'approvazione del Piano Forestale di Indirizzo Territoriale (PFIT) di cui all'articolo 10 della l.r. 4/2009, è stato redatto in conformità al Piano Forestale Regionale approvato con D.G.R. n. 8-4583 del 23 gennaio 2017 e secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 4 della l.r. 4/2009, ossia con l'obiettivo di valorizzare, tutelare e ricostituire gli ecosistemi forestali;

6) come indicato nella stessa relazione tecnica del PGF allegata alla presente deliberazione, il periodo di validità richiesto per il Piano è di quindici anni, in coerenza con quanto previsto al 5° comma dell'articolo 11 della l.r. 4/2009, a partire dalla data di pubblicazione del presente atto sul B.U. della Regione Piemonte e per le successive quindici stagioni silvane (coerentemente con le epoche di intervento definite dall'articolo 18 del Regolamento forestale), quindi fino al termine della stagione 2040/2041 (31 agosto 2041);

7) il Piano di Gestione Forestale delle proprietà pubbliche e private in gestione al privato Ledoga S.r.l. di San Michele Mondovì (CN), comprensivo delle prescrizioni di cui al precedente punto 2, lettera A), è coerente con le norme in materia sopra citate e quindi può essere oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale, al fine di:

- adeguare la gestione del patrimonio forestale regionale alla normativa forestale nazionale e regionale;
- concorrere al raggiungimento dell'obiettivo del Piano Forestale Regionale 2017-2027 di diminuire i costi di intervento in foresta facilitando la loro programmazione economica.

Sono escluse dal Piano le superfici forestali indicate al precedente punto 3 per le quali non risultano disponibili gli atti di assenso dei proprietari privati interessati circa gli indirizzi gestionali del PGF. Su queste superfici la realizzazione degli interventi selvicolturali dovrà attenersi alle disposizioni degli articoli 4 e 6 del Regolamento forestale relativi alle procedure da seguire per la realizzazione degli interventi selvicolturali stessi;

8) l'approvazione del Piano costituisce autorizzazione degli interventi selvicolturali previsti dallo stesso ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, fatto salvo, in merito alle superficie boscate gravate da usi civici, quanto previsto dalle disposizioni di cui alle leggi n. 1766 del 16 giugno 1927 e n. 168 del 20 novembre 2017 e alla legge regionale n. 29 del 02 dicembre 2009. La realizzazione degli interventi selvicolturali è soggetta alla comunicazione semplice, di cui all'articolo 4 del Regolamento forestale, da inoltrare al Settore regionale territorialmente competente.

Ritenuto pertanto opportuno, a seguito delle risultanze istruttorie sopra riportate:

1) approvare il Piano di Gestione Forestale delle proprietà pubbliche e private di cui sopra in gestione al privato Ledoga S.r.l., con sede in via Torre 7 di San Michele Mondovì (CN), comprese le relative prescrizioni sopra riportate, costituito dagli elaborati allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, così come sopra descritto;

2) autorizzare gli interventi selvicolturali previsti dallo stesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, fatto salvo, in merito alle superficie boscate gravate da usi civici, quanto previsto dalle disposizioni in materia di cui alle leggi n. 1766 del 16 giugno 1927 e n. 168 del 20 novembre 2017 e alla legge regionale n. 29 del 02 dicembre 2009. La realizzazione degli interventi selvicolturali è soggetta alla comunicazione semplice, di cui all'articolo 4 del Regolamento forestale, da inoltrare al Settore regionale territorialmente competente.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto trattasi dell'approvazione di uno strumento di pianificazione territoriale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

La Giunta Regionale unanime

delibera

1) di approvare, ai sensi dell'articolo 11 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 e s.m.i., dell'articolo 11 del Regolamento n. 8/R del 20 settembre 2011 e s.m.i. (di seguito Regolamento forestale) nonché della D.G.R. n. 27-3480 del 13 giugno 2016, il Piano di Gestione Forestale delle proprietà pubbliche e private in gestione al privato Ledoga S.r.l., con sede in via Torre 7 di San Michele Mondovì (CN), comprese le relative prescrizioni in premessa dettagliate, di cui agli allegati alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, costituiti da:

01 – Relazione tecnica;

02 – Elenco particelle catastali;

03 – Descrizione particellare;

04 – Registro interventi eventi;

05 – Studio d'Incidenza ZSC IT1160026 “Faggete di Pamparato, Tana del Forno, Grotta delle Turbiglie e Grotta di Bossea”;

06 – Studio d'Incidenza ZSC/ZPS IT1180026 “Capanne di Marcarolo”;

07 – Carta forestale, scala 1:10.000;

08 – Carta dei tipi strutturali, scala 1:10.000;

09 – Carta degli interventi, priorità e viabilità, scala 1:10.000;

10 – Carta dell'compartimentazioni, scala 1:10.000;

11 – Carta sinottica catastale, scala 1:10.000;

12 – Carta delle provvigioni, scala 1:10.000;

13 – Documento di progetto preliminare su stima crediti di carbonio.

Il Piano di Gestione Forestale riguarda una superficie complessiva di 453,69 ettari di cui 443,09 ettari boscati i quali per 311,21 ettari risultano a gestione selvicolturale attiva nel periodo di validità del Piano.

2) di autorizzare gli interventi selvicolturali previsti dallo stesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, fatto salvo, in merito alle superficie boscate gravate da usi civici, quanto previsto dalle disposizioni in materia di cui alle leggi n. 1766 del 16 giugno 1927 e n. 168 del 20 novembre 2017 e alla legge regionale n. 29 del 02 dicembre 2009. La realizzazione degli interventi selvicolturali è soggetta alla comunicazione semplice, di cui all'articolo 4 del Regolamento forestale, da inoltrare al Settore regionale territorialmente competente;

3) di stabilire che il Piano di Gestione Forestale ha validità di quindici anni dalla data di

pubblicazione del presente atto sul B.U. della Regione Piemonte e per le successive quindici stagioni silvane (coerentemente con le epoche di intervento definite dall'articolo 18 del Regolamento forestale), quindi fino al termine della stagione 2040/2041 (31 agosto 2041);

4) che sono escluse dal Piano le seguenti superfici forestali private:

- Castagneto Po (TO), foglio 1, particelle 13, 17, 18, 53, 77, 78; foglio 19 particelle 18, 25; foglio 20, particelle 11 12 75;
- Fraconalto (AL), foglio 4, particella 7; foglio 1, particelle 68, 70, 147, 158, 160, 286, 416.

La realizzazione degli interventi su dette superfici dovrà attenersi alle disposizioni degli articoli 4 e 6 del Regolamento forestale relativi alle procedure da seguire per la realizzazione degli interventi selvicolturali stessi;

5) che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa considerato.

La documentazione allegata al presente provvedimento è disponibile sul Sistema Informativo Forestale Regionale (Sifor), nella sezione "Piani di Gestione Forestale", raggiungibile a partire da una delle seguenti pagine:

<https://www.servizi.piemonte.it/srv/sifor/>;

<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/piani-forestali-aziendali>;

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/gestione-bosco-taglio/pianificazione-forestale>.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del D.lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.